

Art.47.(Commissioni di esame

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 47.(Commissioni di esame)

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. (1)
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art.47.(Commissioni di esame

(1) Comma così modificato dall'art. 83, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

COMMENTI

[REGOLAMENTO concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione alla esercizio della professione di avvocato a norma dell'art. 47, comma 7\), della legge 31 dicembre 2012 n. 247 - DM 143/2015](#)

Documenti collegati:

[Consigli dell'ordine - esame di stato – Ineleggibilità – Cass. n. 2606/2021](#)

Avvocato e procuratore - consigli dell'ordine - Componente della commissione per l'esame di stato di abilitazione alla professione di avvocato - Ineleggibilità ex art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 - Fondamento. In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell'ordine forensi, l'art.

[Elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine – Cass. n. 27769/2020](#)

Avvocato e procuratore - consigli dell'ordine - Elezioni degli avvocati quali componenti del consiglio dell'ordine - Domanda del primo non eletto di annullamento della proclamazione dell' - Sentenza di rigetto emessa dal CNF - Ricorso per cassazione - Mancata notifica del ricorso agli altri

[esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Schema di decreto del Ministro della giustizia](#)

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali" TESTO dello schema di

fine

Art.47.(Commissioni di esame
